



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 32 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto la modifica alla DGR n. 972 del 13 luglio 2021 “*Stagione venatoria 2021/2022. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche con cui l'Associazione ricorrente chiede - ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. - la sospensione della impugnata deliberazione, concernente la modifica del calendario venatorio;

Sentita informalmente l'Avvocatura regionale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Rilevato che la situazione di estrema gravità e urgenza è rappresentata con riguardo alla circostanza che, per effetto delle modifiche apportate al calendario venatorio, vengono autorizzate tre giornate di caccia all'avifauna acquatica in date - 26, 29 e 31 gennaio 2022 - tutte antecedenti alla prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare con il contraddittorio delle parti;

Rilevato inoltre che a fondamento della propria domanda l'Associazione ricorrente prospetta *“il gravissimo disturbo che gli spari (e la presenza umana) arrecano a tutte le altre specie non cacciabili, cioè protette che frequentano le stesse zone di quelle cacciabili”*;

Ritenuto - in considerazione degli effetti della sentenza di questo Tribunale n. 155 del 21 gennaio 2022 e del decreto monocratico n. 181 del 24 gennaio 2022, comunque riservata al Collegio ogni valutazione in ordine al *fumus boni iuris* - che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare con misura monocratica (cfr., sul bilanciamento degli interessi, T.A.R. Lombardia, Milano, decreto 21 settembre 2021, n. 969);

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari provvisorie e, per l'effetto, sospende l'esecuzione della deliberazione impugnata fino alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, fissata per la trattazione collegiale della domanda.

Dispone, per motivi di connessione, il differimento alla medesima camera di consiglio della trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso n. 99 del 2022, già fissata alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 25 gennaio 2022.

Il Presidente
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO